

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI  
ANCONA E IRRIGAZIONE

Oggetto: DM 25/02/2016 – DGR 754/2016 – Applicazione dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato. Chiarimento aspetti applicativi

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- che, ai sensi della DGR 754/2016, relativamente agli aspetti procedurali a carico degli imprenditori agricoli per i quali il DM 5046 del 25.02.16 demanda le decisioni alle Regioni in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, si applicano la DGR n. 1448/2007 e la DGR n. 92/2014, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale come previsto dall'art. 1, comma 2 del richiamato DM 5046;
- che tutti i riferimenti al DM 07/04/2006 presenti nelle sopra citate DGR 1448/2007 e DGR 92/2014 si intendono sostituiti con quelli introdotti dal DM 25/02/2016;

*Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.*

*Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il dirigente  
(*Roberto Luciani*)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### *Normativa di riferimento*

- Dir UE 91/676/CEE direttiva Nitrati;
- D.Lgs 11/05/1999 n. 152 di recepimento della Dir 91/676/CEE;
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.Lgs. 152/2006”;
- DGR n. 1448 del 03/12/2007 “Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della regione Marche e prime disposizioni di attuazione del D.Lgs. 152/2006 e del titolo V del DM 07/04/2006 per le ZVN”;
- DA n. 145 del 26/01/2010 Piano tutela delle acque;
- DGR n. 1624 del 02/12/2013 Aggiornamento delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN);
- Legge 7 agosto 2012, n. 134 “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
- DGR n. 1191/2012 “impianti a biomasse e a biogas: integrazioni alla DGR n. 225/2011 in materia di autorizzazione unica, indicazioni per la gestione dei prodotti in uscita dagli impianti e attuazione stralcio del Piano d'Azione di cui alla DACR 52/2007 per la limitazione delle emissioni inquinanti nei Comuni in zona A”;
- DGR n. 92 del 03/02/2014 Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione agronomica del digestato;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- DGR n. 754 del 18/07/2016 “Applicazione dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. Avvio della procedura di adeguamento della disciplina regionale esistente al decreto.

### *Motivazione*

Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25/02/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18/04/2016 serie generale n. 90, sono stati disciplinati i criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato. L'art. 1, comma 2, dispone che *“entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1, ovvero adeguano le discipline esistenti, nel rispetto dei criteri e norme tecniche generali previsti nel presente decreto, garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo, ai sensi della normativa vigente”*.

Con DGR n. 754 del 18/07/2016 sono state avviate le procedure per l'adeguamento della disciplina regionale esistente nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche generali previste dal DM 25/02/2016, tramite l'istituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare e al contempo è stato disposto che, nel periodo transitorio fino all'entrata in vigore della nuova



disciplina regionale, al fine di garantire certezza giuridica, si applicano le disposizioni previste dal DM 25/02/2016.

Il gruppo di lavoro, costituito con nota del Segretario della Giunta n. 0767236 del 28/10/2016, a seguito delle richieste di chiarimenti di alcune imprese agricole, ha evidenziato l'esigenza di una interpretazione relativa all'applicazione delle disposizioni della DGR n. 754/2016, tramite la proposta di un atto che definisca il regime transitorio.

In particolare il DM 25/02/2016 disciplina i criteri e le norme tecniche generali relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, mentre per gli aspetti e le procedure specifiche il ~~eu~~-sopra citato DM rimanda alle decisioni delle Regioni, per questo, fino alla approvazione della nuova disciplina non avendo altri punto di riferimento devono essere ritenute valide la DGR n. 1448/2007 e la DGR n. 92/2014.

Inoltre all'art.45 del richiamato DM 5046/2016 si afferma che il DM 07/04/2006 viene abrogato e sostituito integralmente dal DM 25/02/2016; conseguentemente, tutti i riferimenti al precedente DM 04/07/2006, contenuti nelle suddette DDGGRR, vengono sostituiti con quelli presenti nell'attuale DM.

Oltre a ciò si fa presente che la DGR attualmente notificata alla Commissione Europea a Bruxelles è la DGR 1448/2007, la quale rimane come riferimento relativamente per quanto concerne le procedure fino alla nuova disciplina regionale, mentre per quanto concerne i contenuti generali si fa riferimento al DM 25/02/2016, esaminato dalla Commissione.

Pertanto, in considerazione delle motivazioni qui riportate dove si esplicitano i riferimenti normativi relativi agli aspetti procedurali a carico degli imprenditori agricoli per i quali il sopracitato DM demanda le decisioni alle Regioni in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, si ritiene che non possono non essere applicate la DGR n. 1448/2007 e la DGR n. 92/2014, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale come previsto dall'art. 1, comma 2 del DM 5046 del 25/02/2016.

Si chiarisce altresì che tutti i riferimenti al DM 07/04/2006 presenti nelle sopra citate DGR 1448/2007 e DGR 92/2014 si intendono sostituiti con quelli introdotti dal DM 25/02/2016.

#### *Esito dell'istruttoria*

Per quanto sopra si propone di emanare un decreto avente per oggetto: DM 25/02/2016 – DGR 754/2016 – Applicazione di criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato. Chiarimento aspetti applicativi.

Il responsabile del procedimento  
(*Andrea Bordoni*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



Non sono presenti allegati

